

Intesa in Stato-città sui decreti di riparto delle risorse. Alle province 120 milioni

Per gli enti locali 200 mln in più

In arrivo 70 mln per le sanificazioni e 10 per i vigili

DI FRANCESCO CERISANO

Dalla Conferenza Stato-città arrivano altri 200 milioni agli enti locali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Partiranno già oggi i bonifici con i contributi a comuni, province e città metropolitane per la sanificazione degli ambienti e per pagare gli straordinari alla polizia locale.

Per igienizzare gli uffici saranno ripartiti 70 milioni stanziati dal decreto Cura Italia, di cui 65 milioni destinati ai comuni e 5 alle province. Nella ripartizione si terrà conto per 2/3 del numero di casi positivi al Covid-19 fatti registrare in ciascun ente e per 1/3 della popolazione residente. Ad ogni municipio, anche a quelli più piccoli, sarà comunque garantito un contributo minimo di mille euro.

Per gli straordinari dei vigili urbani, il fondo previsto dal Cura Italia stanziato per il momento solo 10 milioni ma Anci e Upi hanno chiesto che venga rimpinguato con il decreto Aprile. In questo caso i criteri di distribuzione delle risorse saranno diametralmente opposti: sarà la popolazione residente a pesare per 2/3 mentre il numero di casi di positivi al virus inciderà per un terzo.

Per le province c'è anche un'altra buona notizia: saranno presto in pagamento anche i 120 milioni che rappresentano l'anticipo (pari al 70% del totale) del Fondo sperimentale di riequilibrio 2020. Oggi il decreto ministeriale, messo a punto dal dipartimento affari interni e territoriali del Viminale di concerto con il Mef e la Ragioneria generale dello Stato, sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e poi partirà la liquidazione delle spettanze agli enti di area vasta. Tutto questo è stato deciso nella Conferenza stato-città di ieri che ha dato il via libera agli schemi di decreto di riparto dei fondi per complessivi 200 milioni. Già oggi potrebbe arrivare la firma da parte del ministro dell'Interno **Luciana Lamorgese**. «È una vera e propria corsa contro il tempo, per rendere operative tutte le misure economiche che abbiamo previsto nei decreti adottati fino ad oggi e per fare in modo che famiglie, imprese, ma anche gli enti locali, risentano il meno possibile di questa situazione», ha osservato il vice ministro all'economia **Laura Castelli**, ribadendo l'imminente definizione del pacchetto «Cura comuni» per il decreto Aprile.

Il riparto delle risorse

Il fondo di 70 milioni per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e

dei mezzi di province, città metropolitane e comuni andrà a ristorare i territori dove si è registrato il maggior numero di contagi e dove, dunque, rimane alto il rischio di contrarre il virus. Di qui la decisione di assegnare, per la ripartizione



Achille Variati



Laura Castelli

te (pari al 33,33%) assegnerà 21.666.450 euro ai comuni e 1.666.650 euro a province e città metropolitane. «Non volendo lasciare indietro nessun comune abbiamo previsto un contributo minimo di mille euro ad ente, in modo che tutti i municipi, anche i più piccoli, ricevano qualcosa», ha spiegato il sottosegretario al ministero dell'Interno **Achille Variati**.

120 milioni alle province

Il Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito nel 2012 per sostituire i trasferimenti erariali alle province soppressi nello stesso anno, verrà per il 70% pagato nei prossimi giorni agli enti di area vasta. Saranno anticipati 120 milioni su un totale di 184 milioni. «Volevamo dare una boccata d'ossigeno alle province in grande difficoltà economica a seguito del crollo del mercato dell'auto e con esso dell'Ipt», ha concluso Variati.

© Riproduzione riservata

Lo stop ai versamenti vale anche per i comuni

Vale anche per gli enti locali lo stop ai versamenti fiscali di aprile e maggio. A chiarire la portata delle disposizioni del 23/2020 in materia fiscale è l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020. In particolare, viene in considerazione l'art. 18, che ha introdotto la sospensione dei versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell'Iva e dei contributi e premi previdenziali e assistenziali, subordinandoli, però, ad un calo del fatturato del 33% o 50% a seconda del superamento o meno della soglia dei 50mln di euro di fatturato o compensi nell'anno precedente. Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la sospensione opera senza condizioni di fatturato solo per le ritenute, contributi e premi (art. 18, comma 5). La norma parla di enti che svolgono attività istituzionale, ma l'Agenzia ritiene che la disposizione «trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all'attività commerciale, l'ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'art. 18 per i soggetti esercenti attività d'impresa». Di conseguenza, in caso di esercizio di attività commerciale, non prevalente, e istituzionale, gli enti non commerciali possono beneficiare della misura solo in caso di calo di fatturato, mentre per quella istituzionale tale condizione non vale. Al riguardo, l'Agenzia precisa che la finalità «dell'art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l'ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del decreto «Cura Italia» con la conseguenza che «l'elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell'art. 18 deve ritenersi esemplificativa». Le p.a., in quanto enti non commerciali, rientrano quindi nella locuzione, posto che già la circolare n. 8/E 2020 aveva chiarito che «la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell'articolo 61 (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole ecc.)».

Matteo Barbero
© Riproduzione riservata

Lo ricorda l'Ifel. Per i mini-enti l'adempimento slitta al 2021

Tari, rinviati al 1° luglio gli obblighi di trasparenza

DI SERGIO TROVATO

Adempimenti rinviati al 1 luglio per il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza nella gestione del ciclo dei rifiuti, imposti a comuni e gestori con la deliberazione Arera 444/2019. Il differimento del termine al prossimo 1 luglio, inizialmente previsto per il 1° aprile, resosi necessario a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, è previsto per gli enti che hanno una popolazione superiore ai 5 mila abitanti. Mentre, per quelli che hanno una popolazione inferiore alla suddetta soglia rimane ferma la data dell'1 gennaio 2021. Lo ricorda una nota dell'Ifel del 10 aprile scorso, con la quale ha preso posizione sugli obblighi che incombono su enti locali e gestori del servizio rifiuti in seguito all'emanazione della nuova deliberazione Arera 59/2020.

In una nota l'Ifel fa rilevare che, a causa dell'emergenza Covid-19, l'Arera con la deliberazione 59 ha rinviato la data di decorrenza degli obblighi di informazione e trasparenza nella gestione del ciclo rifiuti a carico di gestori e comuni, stabiliti con la deliberazione 444/2019, sia per la Tari sia per la tariffa corrispettiva, dall'1 aprile al prossimo 1 luglio.

A partire da quest'ultima data, infatti, occorrerà fornire maggiori informazioni a contribuenti e utenti e osservare gli obblighi di trasparenza sia negli atti generali sia in quelli applicativi, vale a dire negli avvisi o inviti di pagamento, nelle fatture e, più in generale, in tutti gli atti spediti o notificati ai destinatari. Le nuove regole si applicheranno dall'1 luglio 2020, salvo che per i gestori, inclusi i comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che servono territori con una popolazione

residente fino a 5.000 abitanti. Per questi ultimi è confermata la data di decorrenza del 1 gennaio 2021.

Comuni e gestori saranno tenuti a predisporre e a mantenere aggiornata una sezione ad hoc del proprio sito internet, per consentire agli utenti di venire a conoscenza della ragione sociale di chi eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dei recapiti telefonici, postali, di posta elettronica e degli sportelli per assistenza.

Queste informazioni permettono agli utenti di inviare segnalazioni di disservizi. Sul sito va resa disponibile e scaricabile anche la modulistica per l'invio di reclami. Così come vanno indicati gli orari della raccolta dei rifiuti urbani, compresi quelli dei centri di raccolta, e le istruzioni per il loro corretto conferimento, con specificazione della percentuale di raccolta differenziata conseguita nel comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso.

È importante sottolineare che sul comune o sul gestore grava anche l'obbligo di spiegare le modalità di determinazione della tariffa, ponendo in rilievo, con degli esempi, quali sono le variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici.

Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta agli utenti in stato di disagio economico e sociale, per consentirgli di venire a conoscenza di eventuali riduzioni tariffarie. Devono essere riportate, poi, sul sito internet le modalità di pagamento della tassa/tariffa, con le relative scadenze.

© Riproduzione riservata